



COMUNE DI TORRE PELLICE

PROVINCIA DI TORINO

Partita IVA 01451120016
Tel.0121950476 Fax 0121933344

ORDINANZA N° 59 DEL 09/09/2010

Ordinanza di divieto di distribuzione ai consumatori di sacchetti in plastica non compostabile

IL SINDACO

RICHIAMATI i principi di prevenzione, riduzione e riutilizzo, contenuti nella normativa comunitaria e nazionale, per la salvaguardia dell'ambiente;

CONSIDERATO che tra le azioni possibili per il fine di cui al punto precedente, rientra il dettato della norma tecnica EN 13432, promossa dall'Unione Europea, relativa alle caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o compostabile, che in Italia assume la denominazione UNI EN 13432;

DATO ATTO che:

- il D. Lgs. 152/06 e smi, agli artt. 179 e 180, richiama i principi di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e, all'art. 181, il concetto di riduzione dello smaltimento finale attraverso forme di riutilizzo e re-impiego;
- la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27/12/06, n. 296), traendo spunto dalla citata norma tecnica europea, ha previsto un programma sperimentale a livello nazionale finalizzato a dare esecutività al divieto di commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci a far data dal 01/01/2010 (art. 1 comma 1130);
- la legge 03/08/09, n. 102 (di conversione del D.L. n. 78 del 01/07/09) ha prorogato il suddetto termine per un anno, al 01/01/2011;

CONSIDERATO che:

- ogni anno, in Italia, vengono distribuite agli utilizzatori finali quantità notevoli di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci e la loro distribuzione determina la produzione di decine di migliaia di tonnellate di rifiuto, derivante dal polietilene, oltre che il consumo di tonnellate di petrolio per la loro produzione;
- i rifiuti solidi urbani (RSU), non recuperabili, del Comune di Torre Pellice, sono abitualmente conferiti nei relativi cassonetti, e successivamente depositi in discarica, all'interno di sacchetti in polietilene (PE), comunemente denominati "shopper" ;
- l'impianto di compostaggio, ove attualmente conferita è conferita tutta la frazione organica del Consorzio ACEA non riceve i sacchetti in polietilene (quali contenitori per l'organico), la loro sostituzione, a favore di sacchetti compostabili, determinerebbe una miglior qualità e quantità del

processo di compostaggio, nonché il rispetto in senso stretto, del dettato normativo di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006;

RITENUTO opportuno adottare ogni azione possibile per salvaguardare l'ambiente e di anticipare, pertanto, sul territorio del Comune di Torre Pellice, il divieto di commercializzazione dei sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci prorogato all'1.1.2011 dalla L. 102/2009, e di disporre che dal 01 ottobre 2010 gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, interrompano la distribuzione ai consumatori, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, di sacchetti non biodegradabili per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO Statuto comunale;

ORDINA

- a decorrere dal **01/10/2010**
- su tutto il territorio del Comune di Torre Pellice
- *agli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o ambulante su area pubblica, nonché ai produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini* il **divieto della distribuzione ai consumatori**, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso, **di sacchetti in plastica non compostabile**, per l'asporto delle merci, che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, in premessa citate;

INVITA

gli utenti degli esercizi di cui sopra ad utilizzare, per l'asporto delle merci, borse riutilizzabili a rete o in tessuto, o a dotarsi di sacchetti in materiale compostabile;

AVVERTE

- che in caso di inosservanza di quanto con la presente prescritto, si applicherà la sanzione amministrativa da €. 100,00 (cento/00) a €. 300,00 (trecento/00);
- che la presente Ordinanza viene trasmessa, per la parte di propria competenza in merito alla vigilanza, alla Polizia Locale ed alla Stazione dei Carabinieri di Torre Pellice.

AVVISA

- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione sul sito web comunale e all'Albo Pretorio del Comune di Torre Pellice;

IL SINDACO
BERTALOT Claudio